



Città di Modica
Polizia Locale

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 522 del 27/11/2023

Prot. n. 58595 del 27 NOV. 2023

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta temporaneo nel Corso San Giorgio. – Catano Simone.

IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E. Q. – 3° U.O.

VISTA l'istanza prot. n. 56658 del 16/11/2023 presentata dal sig. Catano Simone, nato a Brescia il 25/09/1971 ed ivi residente in Piazza Vittoria, n. 7, Codice Fiscale: CTN SMN 71P25 B157W, nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 232, p.lla 2053, subb. 3 e 5, intesa ad ottenere l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'istituzione di un'area da cantiere da adibire a stallo di attrezzature e materiali per l'esecuzione di lavori edili;

PRESO ATTO che nell'unità immobiliare sita nel Corso San Giorgio, n. 10, si svolgeranno i lavori edili di che trattasi;

VISTO il parere favorevole a condizioni del Responsabile della III Sezione prot. n. 2555/p.l. del 19/11/2023;

ATTESO che per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza occorre istituire il divieto di sosta temporaneo, con rimozione forzata dal Corso San Giorgio, direzione Modica Centro, dal civico 133 fino alla scalinata che collega il predetto Corso San Giorgio con Via Francesco Crispi, tutti i giorni, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, a partire da giorno 11 dicembre 2023, per mesi sei, e pertanto fino al giorno 11 giugno 2024;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 – *“Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo”*;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. *“Nuovo codice della strada”*;

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. *“Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada”*;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ORDINAMENTO degli Enti Locali";

VISTA la Determinazione del Dirigente del I Settore – Affari Generali del Comune di Modica n. 2247 del 05/09/2023, con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Unità Operativa 3 del Settore Affari Generali;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, l'istituzione del divieto di sosta temporaneo, con rimozione forzata dal Corso San Giorgio, direzione Modica Centro, dal civico 133 fino alla scalinata che collega il predetto Corso San Giorgio con Via Francesco Crispi, tutti i giorni, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, a partire da giorno 11 dicembre 2023, per mesi sei, e pertanto fino al giorno 11 giugno 2024.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. *Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., a cura della Ditta richiedente almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso a cura della Ditta esecutrice dei lavori;*
2. *Obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi o della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale in caso di danneggiamento;*
3. *Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;*

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.


Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, al Commissariato P.S., alla Compagnia Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza, al 118 tramite SUES, ai Vigili del Fuoco, e all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., ed al richiedente.

Resta inteso che il Comune ed i suoi funzionari restano sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili alla negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l'esecutività del presente atto.

Dalla residenza municipale

Modica, li 27 NOV, 2023



IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E.Q. – 3 U.O.

Dott. Rosario Cannizzaro

